

Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2024, n. 1-120

Legge regionale n. 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla DGR 6-3766 del 10 settembre 2021. Adozione, per la stagione venatoria 2024-2025, dei provvedimenti di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza di alcuni Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA).



Seduta N° 9

Adunanza 09 AGOSTO 2024

Il giorno 09 del mese di agosto duemilaventiquattro alle ore 09:40 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 1-120/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 5/2018, articolo 8, comma 4 bis. DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla DGR 6-3766 del 10 settembre 2021. Adozione, per la stagione venatoria 2024-2025, dei provvedimenti di deroga al divieto di immissioni di fauna selvatica sul territorio di competenza di alcuni Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA).

A relazione di: Bongioanni

Premesso che la legge regionale n. 5/2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”, in particolare:

- all'articolo 5, comma 1, dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento disciplina, tra l'altro, (lettera h) i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

all'articolo 8, comma 4, prevede, tra l'altro, che i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a 20 giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno, disponendo che è vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale;

all'articolo 8, comma 4bis, prevede che i Comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4, demandando alla Giunta regionale di definire i criteri per il riconoscimento ed adottare i relativi provvedimenti.

Richiamato che, in attuazione alla sopra citata lettera h), è stato adottato il regolamento regionale n. 7/R/2019, modificato dal regolamento regionale n. 7/R/2021.

Premesso, inoltre, che con la DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, modificata dalla DGR n. 26-2008 del 25 settembre 2020 e dalla DGR n. 6-3766 del 10 settembre 2021, in attuazione al suddetto articolo 8, comma 4 bis, sono stati approvati i criteri per la presentazione delle istanze, di cui al medesimo comma 4bis, da parte degli Organismi di gestione faunistico-venatori e sono state definite le immissioni di fauna selvatica consentite in deroga al divieto di cui al comma 4, indicando il rispettivo periodo di vigenza.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, i Presidenti degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA) di seguito indicati, hanno presentato richiesta, ai sensi dei sopra citati criteri, di poter immettere fauna selvatica nei territori di competenza usufruendo della deroga al divieto di immissione di fauna selvatica dal 31 luglio, per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali di cui al nuovo comma 4bis sopra richiamato:

ATC AL1; ATC AL2; ATC AL3; ATC AL4; ATC AT1; ATC AT2; ATC BI1; ATC CN1; ATC CN2; ATC CN3; ATC CN4; ATC CN5; ATC NO1; ATC NO2; ATC TO1; ATC TO2; ATC VC1; ATC VC2; CA BI1; CA CN1; CA CN2; CA CN6; CA CN7; CA TO3; CA VCO1.

Richiamato che con D.G.R. n. 19-8636 del 27 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, con le relative istruzioni operative supplementari.

Dato atto che, dall'esito dell'istruttoria effettuata dal suddetto Settore, emerge che le suindicate richieste sono opportunamente motivate e rispettano i criteri approvati con i sopra citati criteri regionali.

Ritenuto, pertanto, di disporre, per la stagione venatoria 2024-2025, ai sensi dell'articolo 8, comma 4bis, della legge regionale n. 5/2018 ed in conformità alla DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla DGR n. 6-3766 del 10 settembre 2021, e con riferimento ai territori degli ATC e CA sopra elencati:

- la deroga al 31 ottobre 2024 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nelle quantità riportate nella tabella, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
- la deroga al 30 settembre 2024 delle immissioni della specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) nelle quantità riportate nella tabella di cui al suddetto Allegato A ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;
- la deroga al 15 settembre 2024 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:
 - specie lepri (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;
 - specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m..

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni afferenti alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre, per la stagione venatoria 2024-2025, ai sensi dell'articolo 8, comma 4bis, della legge regionale n. 5/2018 ed in conformità alla DGR n. 20-1795 del 31 luglio 2020, come da ultimo modificata dalla DGR n. 6-3766 del 10 settembre 2021, e con riferimento ai territori degli ATC e CA in premessa elencati:

- la deroga al 31 ottobre 2024 delle immissioni della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nelle quantità riportate nella tabella, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- la deroga al 30 settembre 2024 delle immissioni della specie pernice rossa (*Alectoris rufa*) nelle quantità riportate nella tabella di cui al suddetto Allegato A ed esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- la deroga al 15 settembre 2024 delle immissioni di fauna selvatica di seguito elencate:

- specie lepore (*Lepus europæus*): nelle quantità riportate nella citata tabella ed esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni, provenienti da allevamenti o strutture d'allevamento locali;

- specie starna (*Perdix perdix*): nelle quantità riportate nella citata tabella esclusivamente in territori posti ad un'altitudine inferiore ai 500 m. s.l.m.;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-120-2024-All_1-Allegato_A.pdf

1.

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
ATC AL1	FAGIANO	1500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL2	FAGIANO	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL3	FAGIANO	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	PERNICE ROSSA	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AL4	FAGIANO	2000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AT1	FAGIANO	2600	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC AT2	FAGIANO	750	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC BI1	FAGIANO	2500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN1	FAGIANO	600	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	600	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN2	FAGIANO	371	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	FAGIANO	100	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m. ed immissioni da effettuare nel mese di ottobre nelle ZRC
ATC CN3	FAGIANO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN4	FAGIANO	600	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	600	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC CN5	FAGIANO	1080	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	775	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC NO1	FAGIANO	2765	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC NO2	FAGIANO	3630	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO1	FAGIANO	2200	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC TO2	FAGIANO	1100	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC VC1	FAGIANO	3500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
ATC VC2	FAGIANO	1000	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA BI1	STARNA	300	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN1	FAGIANO	150	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN2	FAGIANO	150	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	50	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	LEPRE	50	esclusivamente con leprotti di 60/120 giorni provenienti da allevamenti locali

ATC/CA	SPECIE	IMMISSIONE AUTORIZZATA (n° capi)	PRESCRIZIONE
CA CN6	FAGIANO	350	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA CN7	FAGIANO	250	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	100	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA TO3	FAGIANO	200	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
	STARNA	300	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.
CA VCO1	FAGIANO	500	immissioni da effettuare in territori posti ad altitudine inferiore a 500 m. s.l.m.